

Sentenza n. 1672/2018 pubbl. il 13/07/2018

RG n. 1258/2016

Repert. n. 3003/2018 del 13/07/2018

N. R.G. 1258/2016



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI

Seconda CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Pasqualucci  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1258/2016 promossa da:

██████████ ( C.F. ██████████ ), ██████████ ( C.F. ██████████ )  
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. ██████████ Via ██████████  
██████████, giusta delega in calce all'atto di citazione

ATTORI

contro

██████████ (P.I. ██████████) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e  
difesa dall'Avv. ██████████ ed elettivamente domiciliata presso lo studio  
legale dell'Avv. ██████████ sito in Velletri ██████████, giusta delega in calce della  
comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 15/02/2016 ██████████  
██████████ hanno convenuto in giudizio la ██████████ per ivi sentire accogliere le seguenti  
conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previo accertamento della condotta illegittima della  
finanziaria, rigettare l'avversa domanda perchè infondata in fatto e in diritto e per l'effetto revocare il  
decreto ingiuntivo: in via subordinata accertare la minor somma dovuta in relazione a quanto esposto e  
dedotto.

Si è tempestivamente costituita in giudizio la convenuta ██████████, contestando l'infondatezza nel  
merito di tutte le domande attoree delle quali ha chiesto il rigetto.

Nell'udienza 184 epc la causa, ritenuta matura per la decisione è stata rinviata al 10/04/2018 per la  
precisione delle conclusioni. A tale udienza sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata  
trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 epc.

L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.

Espongono gli opposenti che con contratto n. ██████████ P del ██████████ la società finanziaria ██████████  
concedeva alla ██████████ un prestito personale di € 44.154,40 da restituire in n. 120 rate,  
contratto che veniva sottoscritto da ██████████ in qualità di fideiussore; che la società opposta ha  
agito in via monitoria per il recupero del credito asseritamente dovuto pari ad € 50.184,48 ottenendo in  
data 11/11/2015 il decreto ingiuntivo n. ██████████

pagina 1 di 4



Hanno assunto che il credito dello stesso derivante sarebbe "inesistente" e la deducente società avrebbe, addirittura, "artificiosamente determinato una situazione debitoria" (cfr. pp. 2 e 3 atto di opposizione). Tuttavia tali contestazioni risultano essere del tutto sfinite di prova a supporto ma l'intero credito azionato è da considerarsi pacifico e incontestato, anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in mancanza di specifiche e puntuali contristazioni. Al riguardo, è bene ricordare il pensiero unanime della giurisprudenza di legittimità secondo cui: "Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento" (cfr. Cass., S.S. U.U., 30-10-2001 n. 13533. Nello stesso senso: Cass., 11-4-2013, n. 8901). Di pari avviso, anche la giurisprudenza di merito: "Il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto [...omissis...] soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale contro deduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20288 del 04/10/2011)" (cfr. Trib. Milano, sent. n. 739, pubblicata il 20-1-2017).

L'opposta ha provato per tabulas la legittimità dell'intero credito azionato sia nell'an, che nel quantum, depositando copia del contratto di finanziamento per cui è causa; (ii) la scheda di conto, il partitario e il relativo piano finanziario; la diffida di pagamento inviata e regolarmente ricevuta (cfr. DOCC. 5 - 7 fascicolo monitorio).

Non può che risultare privo di fondamento quanto assunto dalle parti opposti in merito alla certificazione ex art. 50 T.U.B. A riguardo, è bene infatti ricordare che l'opposta, società con cui gli odierni oppositori hanno sottoscritto il contratto per cui è causa, società che in seguito ha chiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo in tal sede opposto, era Intermediario finanziario e non certo soggetti bancari. Alcuna certificazione ex art. 50 T.U.B. avrebbero quindi mai potuto rilasciare. In ogni caso, l'assoluta inconferenza della difesa di parte opposta si evince dall'assunto secondo cui, gli odierni oppositori contesterebbero "i numerosi addebiti e di spese, competenze ed interessi effettuati dalla banca in relazione al rapporto di conto corrente" (cfr. p. 2 atto di citazione). Come rilevato il contratto da cui è sorto il credito monitoriamente azionato è un contratto di finanziamento e non un contratto di conto corrente: l'avversa assunto è dunque inammissibile, in quanto inconferente al caso in esame. Anche in ordine al quantum debeatur risulta pienamente confermata la correttezza delle somme richieste dalla società opposta. Il contratto di finanziamento, infatti, prevedeva l'erogazione di Euro 41.300,00 da restituire in n. 120 rate mensili di Euro 623,35, per un importo complessivo di Euro 74.802,00 (cfr. DOC. 5 fascicolo monitorio). Ebbene, in seguito all'adempimento parziale dei debitori oppositori, l'allora [redacted] ha ottenuto decreto ingiuntivo per le rate rimaste insolte e dunque per Euro 50.183,48 oltre interessi convenzionali di mora. Tra l'altro, i conteggi effettuati dalla società opposta sono confermati dalla documentazione prodotta proprio dagli odierni oppositori e in particolare dalla copia delle contabili dei bonifici, dei vaglia e dei bollettini postali effettuati in esecuzione del contratto. Tale documentazione, oltre a quella versata dalla opposta società nel fascicolo monitorio, dimostra chiaramente il parziale adempimento dei [redacted].

Relativamente alla presunta «illegalità» degli interessi applicati e gli addebiti, competenze, commissioni e

oneri del rapporto, anzitutto è bene ricordare che gli odierni oppositori hanno sottoscritto, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., le condizioni economiche del contratto e in particolare le clausole 2.g) "Sanzioni e interessi", 3.f) "Decadenza dal beneficio del termine", nonché 2.c) "Interessi e decadenza" (cfr. doc. 1). Pertanto, davvero non si comprende in che modo si possa sostenere il "difetto di pattuizioni e/o giustificazioni". In relazione alla circostanza che l'ammontare degli interessi previsti dal contratto che risulterebbero "illeghi", si osserva quanto segue.



Rileva il Tribunale come le sezioni unite hanno ribadito che: "in tema di prova chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento ai sensi dell'art. 2967 cc".

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

L'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi (onus probandi incumbit ei qui dicit): chi vuol far valere in giudizio un diritto deve quindi dimostrare i fatti costitutivi, che ne hanno determinato l'origine.

Nel caso di specie gli attori, invece, si sono limitati ad una serie di generiche contestazioni sull'usurarietà dei tassi applicati, senza specificare per quali periodi ed in che misura il tasso soglia sarebbe stato superato.. Deve rilevarsi, in primo luogo, che la misura degli interessi risultano espressamente determinati nei contratti prodotti dall'istituto di credito e sottoscritti da [REDACTED]

In ordine alla presunta usurarietà dei tassi si rileva, preliminarmente, che la Suprema Corte ha chiarito la natura giuridica dei Decreti Ministeriali quali atti amministrativi generali cui non è applicabile il principio *iura novit curia* di cui all'art. 113 c.p.c. (Corte di Cassazione, SS. UU., sen. n. 9941 del 29.04.2009; conforme Corte di Cassazione, Sez. L, sen. n. 15065 del 02.07.2014). Pertanto avrebbe dovuto essere onere degli attori produrre in giudizio quei Decreti Ministeriali che assume essere stati lesi dalle pattuizioni contrattuali. Ad ogni modo, e per maggior completezza, gli attori hanno chiesto il compimento di una C.T.U. al fine di accertare l'effettivo superamento del tasso soglia.

E' d'uopo rilevare che la C.T.U. non è un mezzo di prova e non può supplire a insufficienze dell'attività difensiva delle parti (Corte di Cassazione, sen. n. 1299 del 22.01.2014). In particolare, attraverso la C.T.U., non si può esonerare una delle parti all'assolvimento dell'onere probatorio ad essa assegnato dalla legge ed è onere della parte che eccepisce l'applicazione di interessi asseritamente usurari indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, poiché in difetto, la doglianza deve considerarsi una mera illazione dilatoria (Tribunale di Busto Arsizio del 07.11.2014; Tribunale di Napoli del 17.06.2014).

Come noto, l'eccezione in senso tecnico consiste nella possibilità, per il convenuto in giudizio, di introdurre nella sfera di cognizione del giudice, fatti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli fatti valere dall'attore. Si tratta di fatti che abbiano carattere estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa avversaria. L'art. 2697 c.c. chiarisce che chi eccepisce che il diritto attivato in giudizio si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Nel caso di specie non vi è dubbio alcuno che sarebbe stato, pertanto, onere degli attori almeno indicare in maniera puntuale le ragioni impeditive dell'altrui credito e non limitarsi ad una generica contestazione priva di riferimenti precisi. Infatti, quando il debitore eccepisce la nullità delle clausole inerenti il computo degli interessi, necessariamente assume l'onere di dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti siano stati computati, mentre nessun valore può avere una contestazione generica e puramente labile, che non indichi in modo specifico le voci passive ritenute indebite, anche con riferimento analitico ai peridi in cui sono state applicate.

Inoltre, la recente giurisprudenza di merito ha escluso la fondatezza della teoria secondo cui, la semplice circostanza che il tasso di mora sopravanzi quello di soglia dei corrispettivi, darebbe vita ad una ipotesi di usura contrattuale. Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, la sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli di mora non ha alcun fondamento giuridico e matematico. Nessuna rilevanza trimestrale viene seguita per gli interessi di mora, che hanno una natura ontologicamente diversa da quella degli interessi corrispettivi, destinati ad essere applicati solo in via meramente eventuale, nel caso di inadempimento della parte debitrice, ed hanno una funzione corrispettiva ma risarcitoria del danno derivante al creditore, sì che la loro quantificazione dipende da una serie di fattori non direttamente collegate al costo denaro, che al contrario è il parametro che verosimilmente maggiormente influenza la determinazione del corrispettivo per l'erogazione del credito. Mancando qualsiasi rilevazione ufficiale per gli interessi di mora, sarebbe privo di giustificazione logica e giuridica, assumere come parametro il TAEG rilevato per gli interessi



Sentenza n. 1672/2018 pubbl. il 13/07/2018

RG n. 1258/2016

Reper. n. 3003/2018 del 13/07/2018

corrispettivi, trattandosi di due entità non omogenee. L'eventuale nullità del patto relativo agli interessi di mora non si estende alla diversa clausola che determina gli interessi corrispettivi, trattandosi di pattuizioni tra loro distinte, aventi natura e finalità diverse, e quindi anche nel caso di previsione di interessi moratori oltre il limite legale della legge 108/1996, da ciò non conseguirebbe la gratuità del contratto ma solo la non debenza di tali accessori.

Nel caso di specie inoltre le parti attrici non avendo dimostrato se e quanti interessi di mora hanno pagato, il contratto è pertanto legittimo; deve essere, quindi, essere confermato il decreto ingiuntivo opposto.

Le spese seguono la soccombenza. In merito a tale liquidazione, essendo le prestazioni professionali dei difensori delle parti in causa esauritesi dopo l'entrata in vigore del D.M. 10.3.2014, n. 55 e dovendosi considerare il compenso unitario e non frazionabile secondo i diversi periodi (cfr. Cass., Sez. Un., sent. n. 17405/2012), le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al predetto decreto, in riferimento allo scaglione ridotto della metà.

Vista la scarsa complessità delle questioni trattate e l'importo in contestazione appare opportuno procedere alla riduzione massima dei compensi dovuti eliminando la fase istruttoria che nel caso di specie non si è tenuta.

Pertanto [redacted] devono essere condannati in solido tra loro al pagamento delle spese processuali in favore della [redacted] che si liquidano in € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

**P.Q.M.**

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

-rigetta l'opposizione;

conferma il decreto ingiuntivo n. [redacted] emesso dal tribunale di Velletri in data 11/11/2015;

-condanna [redacted] al pagamento in solido delle spese processuali in favore della [redacted] che si liquidano in € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali, oltre IVA e CPA come per legge in favore.

Velletri, 12/07/2018

il Giudice

Dott.ssa Paola Pasqualucci

